

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 00835/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 835 del 2019, proposto da

Kevin Violi, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Carta e Giovanni Carta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giorgio Carta in Roma, viale Parioli n. 55;

***contro***

Ministero della Difesa non costituito in giudizio;

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Rita Toscano non costituito in giudizio;

***per l'annullamento, previa sospensiva***

- della determinazione del 5 novembre 2018, con la quale la Commissione per gli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di

2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, ha giudicato il ricorrente “inidoneo” a causa di asseriti «valori di composizione corporea non compatibili con quelli previsti dal DPR 17 dicembre 2015, n. 207», escludendolo dal concorso;

- del decreto n. 61/11-4-1 CC di protocollo del 13 dicembre 2018, con cui il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri ha approvato la graduatoria di merito del concorso citato;

- della graduatoria allegata al predetto decreto, redatta ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), del bando di concorso, riservato, ai sensi degli articoli 706 e 707 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai giovani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età, per il successivo impiego secondo i criteri di cui all'articolo 17, categoria per la quale il ricorrente ha concorso;

- per quanto possa occorrere, del verbale n. 70 del 4 dicembre 2018 (non pubblicato e comunque mai notificato al ricorrente), relativo alla riunione della commissione esaminatrice del concorso per la formazione delle correlative graduatorie di merito;

- di tutti gli altri comunque presupposti, connessi o conseguenti a detto provvedimento;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2019 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il Collegio,

vista le relazione depositata dall'organo della verifica, che ha ritenuto il ricorrente idoneo al concorso per cui è causa;

rilevato che il gravame è stato partecipato ad un solo controinteressato;

ritenuto necessario disporre la integrazione del contraddittorio per pubblici

proclami, così dispone.

La parte ricorrente è onerata ad integrare il contraddittorio per pubblici proclami attraverso la notifica del ricorso, oggetto del presente scrutinio, mediante l'inserzione sul sito internet dell'amministrazione resistente di :

- un sunto del ricorso originario e delle relative conclusioni;
- gli estremi della presente decisione con l'indicazione nominativa di tutti i controinteressati, così come indicati nella graduatoria finale, che devono ritenersi contraddittori necessari.

Conseguentemente, la parte ricorrente dovrà provvedere ad avanzare apposita istanza alla amministrazione resistente, nel termine perentorio di giorni trenta decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro il termine perentorio di giorni cinque dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito, per via telematica, della documentazione afferente alla notifica, presso la Segreteria della Sezione attestante il rispetto dell'incombente in questione.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 12 luglio 2019.

Spese al definitivo, compreso il compenso al verificatore.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dispone la integrazione del contraddittorio nei modi e nei termini di cui in motivazione.

Spese al definitivo, compreso il compenso al verificatore.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8, D.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2019 con l'intervento dei Magistrati:

Antonella Mangia, Presidente FF

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere

Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Roberto Vitanza**

**IL PRESIDENTE**

**Antonella Mangia**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.